

CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE
A.A. 2018/2019

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO SU FONDI LIUC

ART. 1 Entità ed ammontare dei contributi

E' indetto per l'a.a. 2018/2019 un concorso per borse di studio riservato agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali e di laurea magistrale in Ingegneria gestionale presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC. Il concorso è a valere su fondi LIUC. L'importo unitario delle borse è di **euro 2.800,00 (duemilaottocento/00 euro)**. Il numero delle borse di studio messe a concorso è pari a **6**, a valere su fondi LIUC.

ART. 2 Commissione giudicatrice

Le borse saranno assegnate a giudizio insindacabile di una Commissione composta dal Direttore Generale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC o suo delegato e dalla Responsabile per il Servizio Diritto allo studio, la quale terrà conto dei requisiti di merito e di bisogno economico degli studenti richiedenti.

ART. 3 Condizioni di ammissione al concorso

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati. Sono ammessi in graduatoria con riserva gli studenti LIUC che, alla scadenza del bando, non hanno ancora conseguito la laurea triennale ma che intendono iscriversi al primo anno della laurea magistrale nell'a.a. 2018/2019 presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC e risultano in tale data preimmatricolati, se in possesso dei requisiti di merito sotto indicati. In caso risultassero assegnatari potranno riscuotere l'importo della borsa solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico 2018/2019 che dovrà avvenire entro il 31/12/2018.

REQUISITI DI MERITO

- per gli iscritti al 1° anno di corso della laurea triennale: voto di diploma non inferiore **75/100** o **media del sette** nel III e IV anno delle scuole medie superiori, continuità scolastica senza ripetizioni di anni.
- per gli iscritti al secondo e al terzo anno del corso di laurea triennale e al secondo anno di laurea magistrale:
aver ottenuto una **media voti ponderata complessiva almeno pari a 25/30**;
aver verbalizzato regolarmente entro la fine della sessione estiva, convenzionalmente stabilita al **10 agosto 2018**, un numero di crediti almeno pari a quello indicato nella seguente tabella:

II anno laurea triennale	III anno laurea triennale	II anno magistrale
40 crediti	95 crediti	45 (oltre i 180)

- per gli iscritti o preimmatricolati **al primo anno della laurea magistrale**:
aver ottenuto la laurea di primo livello in corso presso la LIUC, senza interruzioni tra il corso di studi precedente e quello di laurea magistrale o un minimo di 155 crediti verbalizzati al 10/08/2018, con **una media voti ponderata complessiva almeno pari a 25/30**.

Sono ammessi in subordine gli studenti che entro la data di scadenza del bando hanno conseguito la laurea di primo livello in corso presso altri atenei, con una media voti ponderata complessiva non inferiore a 25/30, i quali partecipano all'assegnazione in caso di mancanza di candidature idonee da parte di studenti laureati presso la LIUC.

N.B. per verbalizzazione regolare di un esame si intende il positivo superamento dello stesso, registrato a verbale e sottoscritto dai docenti del corso. Per gli studenti provenienti da altre università si considereranno ai fini della valutazione del merito solo gli esami sostenuti presso la LIUC.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso della laurea triennale la borsa di studio verrà concessa a condizione che vengano superati entro la sessione estiva almeno 30 crediti da verificare con il piano studi del singolo studente; in caso contrario la borsa di studio verrà revocata. Le borse di studio **non** verranno comunque assegnate a coloro che si iscrivono fuori corso per l'A.A. 2018/2019.

REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche. L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo (scala di equivalenza).

Indicatore di Situazione Economica Equivalente calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario

Con riferimento all'Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel corso del 2018 gli studenti devono avere

- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore a € **45.000,00**.

La Commissione si riserva la possibilità di valutare richieste da parte di studenti i cui nuclei familiari superino gli indicatori sopra esposti, ammettendole in graduatoria nel caso di mancanza di candidature in possesso dei requisiti.

Studente indipendente

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati da almeno **due anni e non inferiori a € 10.000,00** annui.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2017.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dovrà presentare i seguenti documenti:

- reddito dell'anno solare 2017 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare (*saldi c/c bancari al 31/12/2017 e loro giacenza media annua, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.*);
- attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni in Italia.

ART. 4 Graduatorie

Saranno stilate tre graduatorie:

una per le matricole del corso di laurea triennale;

una per gli studenti degli anni successivi al primo (corso di laurea triennale e magistrale);

una per le matricole dei corsi di laurea magistrale.

Le graduatorie così individuate, relative agli studenti aventi i requisiti per l'accesso al concorso, verranno formulate valutando in ordine decrescente:

* numero di crediti conseguiti;

* votazioni conseguite;

per gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale valutando in ordine decrescente:

* voto di maturità;

* media dei voti del III e IV anno.

Le borse verranno assegnate in maniera proporzionale sulla base del numero di idonei per ogni singolo anno di corso.

ART. 5 Attribuzione punteggi

I punteggi per la valutazione del merito sono attribuiti come segue:

Matricole corso di laurea triennale

- Punteggio per il voto di maturità: punti da 360 a 600 (corrispondenti in centesimi ai voti da 60/100 a 100/100);
- Punteggio per media biennio (III° e IV° anno delle scuole medie superiori): punti da 0 a 250 (5 punti per ogni 0,10 di punteggio con inizio da 50 per media pari a 6/10).

Iscritti ad anni successivi

- Punteggio per crediti:

numero minimo previsto dal bando	200 punti
per ogni credito maturato in più	4 punti, fino al punteggio attribuibile

considerando il nr. dei crediti massimo previsto per ciascun anno di corso pari a 60.
Eventuali crediti eccedenti il numero legale previsto per ciascun anno di corso **non** danno luogo a punteggi.
- Punteggio per media voti ponderata del piano studi:
da 375 a 450 punti (corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 25/30 a 30/30).

A parità di punteggio relativamente al merito prederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso.

ART. 6 Cumulabilità

Le borse di studio **non** sono cumulabili con analoghe provvidenze erogate da altri Enti pubblici o privati; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

E' invece possibile il loro cumulo con **un** contributo concesso nel medesimo anno accademico per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale certificati dall'Ufficio Relazioni internazionali dell'Ateneo o per la realizzazione di uno stage curriculare.

ART. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda

Per partecipare al bando occorre essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo da ritirare presso il Servizio per il Diritto allo Studio o scaricabile via web, deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta (Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE rilasciata nel corso del 2018), entro il termine di **venerdì 19 ottobre 2018** presso il medesimo Ufficio.

Le domande inviate a mezzo servizio postale saranno ritenute valide **solo se pervenute** al Servizio per il Diritto allo Studio **entro tale data**. Saranno archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile.

Il Servizio per il Diritto allo Studio potrà provvedere al **controllo** delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno vincitori di Borse di Studio, avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa vigente.

ART. 8 Pubblicizzazione esiti concorso

Il Servizio per il Diritto allo Studio pubblicherà l'esito del concorso a tutti i partecipanti e agli enti promotori delle borse, mediante l'affissione delle graduatorie presso l'Ufficio stesso, presso le bacheche preposte e sul sito web. Di tale affissione verrà data la più ampia notizia. La graduatoria verrà esposta entro il **30 novembre 2018**.

ART. 9 Erogazione

L'erogazione delle borse di studio avverrà in rata unica con bonifico su conto corrente o card munita di codice Iban intestati allo studente beneficiario.

ART. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali

Informiamo che i dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg. UE 2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento, ovvero trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti esclusivamente per le finalità relative al Bando, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. I dati relativi alle condizioni economiche e personali, saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9 del Regolamento, relativamente ai quali, con la adesione al Bando, ne viene autorizzato espressamente il trattamento nei modi previsti dal Regolamento, potendo verificare la policy generale in tema di trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: <http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-trattamento-la-comunicazione-dei-dati-personali/>

Castellanza, 9 luglio 2018

Il Rettore LIUC
Prof. Federico Visconti

Il Direttore Generale LIUC
Dott. Massimo Colli